

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI
OPPORTUNITA'**

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e il funzionamento della Commissione “per le pari opportunità” in relazione al decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dai decreti legislativi n. 470/1993 e 546/1993 e alle direttive impartite in materia dal Ministro della Funzione Pubblica con circolare n. 7/1995.

ART. 2

COMPETENZE DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

1. La funzione generale della Commissione per le pari opportunità consiste nella disamina delle problematiche riguardanti la condizione femminile nel contesto sociale e lavorativo locale, al fine di formulare proposte e pareri in ordine alle politiche da attuare, a livello comunale, per il conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini nel quadro e nel rispetto della vigente legislazione.
2. In particolare la commissione svolge le seguenti funzioni:
 - a) studia la condizione femminile nell'ambito del territorio comunale al fine di proporre all'Amministrazione Comunale iniziative volte alla effettiva partecipazione della donna in tutti i settori della vita sociale economica e culturale;
 - b) promuove riunioni con le associazioni di volontariato e i gruppi femminili al fine di proporre agli enti e agli organi competenti programmi ed interventi mirati a tutelare la dignità della donna nell'ambito familiare, sociale e lavorativo;
 - c) promuove incontri con organismi associativi o con altre commissioni per le pari opportunità ogni qual volta se ne ravvisi l'esigenza nel quadro delle competenze della commissione stessa;
 - d) formula pareri e suggerimenti agli organi del Comune in ordine agli atti di indirizzo che interessano la popolazione femminile, anche a seguito di specifiche richieste formulate alla commissione dagli organi di amministrazione attiva del Comune;
 - e) formula suggerimenti in ordine agli interventi da attuare per l'incentivazione dell'imprenditoria femminile in relazione alla legge n. 215/1992 e ad altre leggi riguardanti tale fattispecie.
 - f) formula proposte in ordine:
 - alle azioni da porre in essere, anche attraverso iniziative progettuali, di ostacoli che impediscono l'affermazione della donna e la realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne;
 - ad iniziative volte a dare attuazione a leggi, risoluzioni e direttive comunitarie che interessano il mondo femminile e la politica delle pari opportunità;

- g) promuove indagini conoscitive e progetti, convegni seminari relativamente alle competenze istitutive e coinvolgendo a tal fine gli Enti pubblici e le altre istituzioni competenti in materia.

ART. 3

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE - MEMBRI DELLA STESSA E SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

- 1) La commissione è costituita come segue:
 - ◆ Rappresentante dell'Ufficio del Lavoro e della Previdenza Sociale;
 - ◆ N° 5 componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
 - ◆ N° 5 componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
 - ◆ E dai rappresentanti dei movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro;
- 2) I componenti della commissione devono essere in possesso, comunque, dei seguenti requisiti:
 - ◆ essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per ricoprire la carica consigliere comunale;
 - ◆ avere la residenza o la sede di lavoro nel Comune di Trapani;
- 3) Partecipano alle riunioni della commissione, senza diritto di voto, le donne che facciano parte degli organi di amministrazione attiva del Comune. Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale che sarà appositamente incaricato.
- 4) Il Segretario svolge le seguenti funzioni:
 - ◆ dirama gli avvisi di convocazione su richiesta del Presidente;
 - ◆ assiste alle riunioni e redige i relativi verbali, sottoscrivendoli assieme al Presidente e al membro anziano;
 - ◆ esercita ogni altra funzione di natura esecutiva.

ART. 4

NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE

1. I membri della commissione, una volta acquisite le segnalazioni di cui al precedente articolo, saranno nominati dal Sindaco ai sensi di legge.
2. Con lo stesso provvedimento, o se necessario con successiva determinazione, viene riconosciuta formalmente la costituzione della Commissione.

3. Compete parimenti al Sindaco, seguendo i criteri esposti nel precedente articolo, la sostituzione dei membri della Commissione che si siano dimessi o che comunque siano cessati dalla carica per qualsiasi causa.
4. I membri nominati in sostituzione di altri durano in carica fino alla naturale scadenza del mandato della Commissione.

ART. 5

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

1. Il Presidente della Commissione è nominato dal Sindaco con lo stesso decreto di nomina dei membri di tale organo.
2. La Commissione per le pari opportunità nella sua 1° seduta, che deve essere convocata dal membro della Commissione più anziano (per età) entro 10 giorni dalla notifica della costituzione della commissione stessa, elegge nel suo seno il Vice Presidente a maggioranza di voti rispetto ai soggetti presenti alla seduta, a condizione che alla seduta stessa partecipino almeno la metà più uno dei membri assegnati alla Commissione.
3. Il Presidente rappresenta la commissione, ne dispone la convocazione ne dirige i lavori assicurando la regolarità della discussione e compie tutti gli atti progressivi per assicurarne la funzionalità e l'operatività.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
5. Per la disciplina della convocazione, delle adunanze, della discussione, delle votazioni e della verbalizzazione delle sedute della Commissione si fa riferimento, in via analogica, alle norme regolamentari che disciplinano le sedute del Consiglio Comunale, alle quali viene fatto inoltre riferimento per la disciplina delle funzioni ulteriori del Presidente e del Vice Presidente per ogni altro aspetto funzionale non espressamente previsti dal presente articolo.

ART. 6

DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per le pari opportunità viene costituita entro 30 giorni dall'elezione del Sindaco e cessa le sue funzioni alla scadenza del mandato del Sindaco.
2. I membri cessati dalla carica sono comunque rieleggibili.

ART. 7

SEDE DELLA COMMISSIONE

1. Le sedute della Commissione avranno svolgimento in locali idonei messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
2. E' consentito alla Commissione di indire riunioni presso locali diversi per motivi particolari su disposizione del Presidente.

ART. 8 SEDUTE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione si riunisce ogni qual volta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e comunque almeno con cadenza bimestrale.
2. I membri della Commissione che si assentino senza giustificato motivo per tre sedute consecutive vengono dichiarati decaduti dalla stessa commissione a maggioranza dei presenti e previa notifica della proposta al membro interessato con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data della seduta in cui sarà discussa la decadenza.
3. Al membro interessato è data la facoltà di giustificare i motivi dell'assenza entro il termine di cui al precedente comma.
4. Le giustificazioni eventualmente prodotte saranno esaminate dalla Commissione e, se ritenute fondate, daranno luogo al ritiro della proposta di decadenza.

ART. 9 RICHIESTE DI PARERI

1. Qualora alla Commissione vengono richiesti , ai sensi del precedente art.2 - 2° comma sub lettera "d"- pareri su questioni specifiche da parte del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco la Commissione stessa dovrà esprimersi perentoriamente entro 15 giorni dalla richiesta.
2. I pareri debitamente formalizzati, secondo quanto previsto dal presente regolamento, dovranno essere rimessi agli organi richiedenti a cura del segretario della Commissione.

ART. 10 RIMESSIONE DI ATTI AI COMPETENTI ORGANI ED ENTI

1. L'esito delle riunioni, degli incontri e delle iniziative previste dal precedente art.2 2° comma sub lettere "a, b e c" dovrà essere comunicato ai competenti organi ed uffici del Comune e, se del caso, di altri enti interessati alle questioni trattate.
2. La rimessione dei relativi atti sarà disposta dal Presidente della Commissione e sarà eseguita dal segretario della Commissione.

ART. 11 VERBALE DELLE SEDUTE

- 1) In occasione di ogni seduta sarà steso dal segretario della stessa apposito verbale nel cui contesto dovranno essere riportati:
 - ◆ il contenuto delle proposte poste in discussione;
 - ◆ i punti salienti della discussione distinti per oggetto;
 - ◆ gli interventi dei membri che abbiano formulato richiesta di integrale trascrizione nel verbale degli interventi stessi;
 - ◆ le modalità e l'esito della votazione;
 - ◆ le generalità dei membri della commissione che si siano eventualmente astenuti dal voto o che abbiano espresso voto contrario;
- 2) Qualora la seduta della Commissione abbia contenuto meramente discorsivo il verbale conterrà i punti salienti e l'esito del dibattito.

ART. 12 RELAZIONE FINALE

1. Alla fine di ogni anno e comunque non oltre il 10 Gennaio dell'anno successivo la Commissione dovrà rassegnare al Consiglio Comunale e al Sindaco una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale sottoporrà la relazione di cui al precedente comma al Consiglio stesso entro 30 giorni dal ricevimento.
3. Il Consiglio, sulla base della relazione, potrà adottare atti d'indirizzo concernenti la condizione femminile in una delle successive sedute previa formulazione, con il supporto dell'ufficio di Presidenza, di specifica proposta di deliberazione.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 13

COSTITUZIONE DELLA I° COMMISSIONE

1. La prima Commissione per le pari opportunità sarà costituita entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e durerà in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco.
2. I necessari adempimenti preliminari saranno espletati nell'ambito del settore "Servizi Sociali".

ART. 14 RINVIO A NORME

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia, ferme restando il richiamo delle norme regolamentari operato dal precedente articolo 5 - ultimo comma.

ART. 15 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Le modifiche al presente regolamento con e le eventuali integrazioni competano al Consiglio Comunale.
2. La commissione per le pari opportunità può formulare proposte di modifica e di integrazioni delle norme regolamentari con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati alla Commissione stessa.

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione consiliare che né disporrà l'approvazione, sarà pubblicato all'albo comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.10 delle vigenti "disposizioni sulla legge in generale".

Il regolamento stesso sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti del Comune.